

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1217 del 12/03/2021
Oggetto	OGGETTO:L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE ÷ COMUNE: VIGOLZONE (PC) ÷ CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE ÷ USO: PISTA DI ACCESO A FONDO INTERCLUSO DI PROPRIETÀ - CONCESSIONARIO: MARINO PASQUALE - SISTEB: PC20T0001 ÷ - SINADOC: 2641/20
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1255 del 11/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici MARZO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE – COMUNE:
VIGOLZONE (PC) – CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE – USO: PISTA DI
ACCESO A FONDO INTERCLUSO DI PROPRIETÀ - CONCESSIONARIO:
MARINO PASQUALE - SISTEB: PC20T0001 – - SINADOC: 2641/20.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L.R. 14/4/2004 n.7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione

Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n°13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

VISTA la domanda acquisita al protocollo ARPAE n°6615 del 16/01/2020 con la quale il sig. MARINO Pasquale (C.F.: MRNPQL60A07G535Z), ha chiesto, ai sensi della L.R. N. 7/2004 smi, la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale in sponda sinistra del Torrente Nure in località I Campelli, ed identificata catastalmente fronte mappali 121, 120, 119, 81, 83, 363 del Foglio 30 del N.C.T. del comune di Vigolzone (PC), per uso pista di acceso a fondo intercluso di proprietà, per una lunghezza di circa 600 m e larghezza di circa 3,00 m;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 19/02/2020 sul BURERT (parte seconda) n° 36 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota ARPAE n°23869 del 13/02/2020 con la quale, in riferimento all'istanza in oggetto, si è provveduto a richiedere al Servizio Area Affluenti Po e al Comune di Vigolzone l'espressione dei pareri e delle valutazioni di rispettiva competenza con l'evidenzia di eventuali elementi che possano costituire pregiudizio alla funzionalità idraulica, alla salvaguardia ambientale ed alla conservazione del bene pubblico, anche

tenendo conto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica e territoriale;

- della nota assunta al protocollo ARPAE n°37507 del 09/03/2020 con la quale il Comune di Vigolzone, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole, al rilascio della concessione di cui trattasi;

- della nota assunta al protocollo ARPAE n°104425 del 21/07/2020 con la quale l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, ai soli fini idraulici, con prescrizioni, al rilascio della concessione di cui trattasi;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 15/01/2020 € **75,00** per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;

- in data 09/03/2021 € **153,62** a titolo di canone relativo all'annualità 2021 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna - Demanio idrico Emilia Ovest;

- in data 09/03/2021 € **250,00** a titolo di deposito cauzionale, mediante versamento su conto corrente intestato alla "Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale" ai sensi del comma 11 dell'art. 20 della L.R. n° 7/2004 e del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

DATO ALTRESI' ATTO che il richiedente con nota acquisita al prot. ARPAE n°38595 del 11/03/2021 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 11/03/2021;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., al sig. MARINO PASQUALE residente in comune di Piacenza (PC) – (C.F.MRNPQL60A07G535Z), la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale in sponda sinistra del Torrente Nure in località I Campelli, identificata catastalmente fronte mappali 121, 120, 119, 81, 83, 363 del Foglio 30 del N.C.T. del comune di Vigolzone (PC), per uso pista di accesso a fondo intercluso di proprietà, per una lunghezza di circa 600 m e larghezza di circa 3,00 m; Come da elaborato planimetrico allegato al disciplinare.

b) di stabilire che:

- la concessione è **valida per anni 6 a partire dalla data di adozione del presente atto**;
- il canone per il corrente anno 2021 è determinato in euro **€ 153,62**;
- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

c) di approvare il *Disciplinare di concessione* allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/03/2021;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto *Disciplinare di concessione*;

DA' ATTO CHE

- 1)** il transito potrà avvenire unicamente nel rispetto delle prescrizioni e condizioni impartite dall'Autorità Idraulica rinvenibili nel parere allegato al *Disciplinare* di cui alla precedente lettera c);
- 2)** la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- 3)** la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- 4)** per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- 5)** la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- 6)** il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è

soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;

RENDERE NOTO CHE:

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- 3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- 4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguardo la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PC20T0001 a favore del sig. MARINO Pasquale (C.F.MRNPQL60A07G535Z), con residenza in via Diofebo Negrotti, 2 in comune di Piacenza (PC) – 29122, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

1) La concessione ha per oggetto la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale in sponda sinistra del Torrente Nure in località I Campelli, identificata catastalmente fronte mappali 121, 120, 119, 81, 83, 363 del Foglio 30 del N.C.T. del comune di Vigolzone (PC), per uso pista di accesso a fondo intercluso di proprietà, per una lunghezza di circa 600 m e larghezza di circa 3,00 m. Come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1) La concessione ha durata di 6 anni dall'adozione del provvedimento di concessione. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1) Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle

opere idrauliche e relative pertinenze.

2) Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del Disciplinare; la sub concessione a terzi; il mancato pagamento di due annualità di canone.

3) L'amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2021 in € **153,62** canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2022 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n.7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 ed è pari a € **250,00**. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie,

sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1) Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

2) Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessati che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.

2) Il Concessionario è costituito Custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

- la conservazione dei beni concessi;

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Autorità idraulica e agli addetti al controllo e alla vigilanza.

6) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere di Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po di Piacenza, assunta al prot. ARP AE n.104425 del 21/07/2020 e di seguito riportate:

“1) Il Concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, manomettere o comunque coltivare il terreno in concessione, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, in particolare con la costruzione di opere di difesa artificiale delle sponde mediante materiale pietroso o con piantumazione di alberi e cespugli.

- 2) *L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo la stessa pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.*
- 3) *Le aree da utilizzarsi non dovranno in alcun modo ricadere all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua.*
- 4) *Gli interventi di manutenzione ordinaria, quali riporti, spianamenti, necessari al mantenimento della sede viabile, potranno eseguirsi previa comunicazione scritta da inoltrare almeno 5 (cinque) giorni prima del loro inizio per gli eventuali controlli da parte del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.*
- 5) *Gli interventi di manutenzione straordinaria, da realizzarsi senza opere, ma solo mediante interventi quali risagomatura alveo, tamponamento delle sponde o parziale rettifica del tracciato, potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.. L'amministrazione idraulica non è responsabile, sotto ogni qualsiasi aspetto, per gli eventuali danneggiamenti che eventi di piena del torrente dovessero comunque arrecare all'area utilizzata come pista.*
- 6) *Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno.*
- 7) *Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e l'Autorità Idraulica da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto della Concessione; compresi, dunque, anche i danni che, a seguito di eventuali alluvionali, potessero essere arrecati a persone, beni, strutture e quant'altro presente nell'area concessa. A tal proposito si ricorda, infatti, che l'area in oggetto ricade sia in*

fascia A1/A2, in base al PTCP, che in zona P2 con pericolosità di tipo P2 e P3, rispettivamente con pericolosità media ed elevata, ossia area allagabile con scenario poco frequente e con scenario frequente, con rischio R1, moderato o nullo, e R2, medio, in base al PGRA.”

Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal Concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

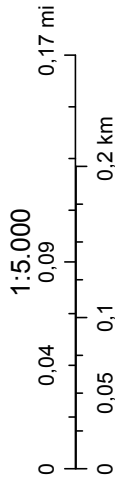
Il presente Disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Disciplinare sottoscritto per presa visione ed accettazione dal signor MARINO PASQUALE (C.F.MRNPQL60A07G535Z) in data 11/03/2021.

Mappa



26/8/2020, 15:10:05



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.